



COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE
 Provincia di Forlì – Cesena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: 44 Data: 25/06/2020

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020.

Il giorno **25 giugno 2020**, alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze posta nella Sede Municipale, convocato con avvisi scritti, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione.

All'appello risultano presenti:

NOMINATIVO	PRESENTE	NOMINATIVO	PRESENTE
TONELLATO MARIANNA	P	LOMBINI ALESSIO	P
CAMPACCI PATRIZIA	P	AMARO GIOVANNA	P
SANZANI WILLIAM	P	VALLICELLI DANIELE	P
CAPPELLI PATRIZIA	P	TASSINARI ROSSELLA	G
BIONDI QUINTO	P	FERRINI ALESSANDRO	P
ORLATI BENEDETTA	P	TURCHI FILIPPO	G
BACCHILEGA PINO	P		

Presenti n. 11

Assenti n. 2

Partecipa il segretario comunale **DOTT.SSA SILVIA SANTATO**.

Partecipa, senza diritto di voto, l'Assessore **Zanetti Liviana**.

Presiede il Presidente **MARIANNA TONELLATO**.

A scrutatori vengono nominati i signori: LOMBINI ALESSIO, AMARO GIOVANNA, FERRINI ALESSANDRO .

Il Presidente, riconosciuto che gli intervenuti sono in numero legale per poter deliberare, dichiara aperta la seduta per trattare l'argomento in oggetto indicato.

SINDACO PRESIDENTE:

Procedi pure con il punto 4.

ASSESSORE BIONDI QUINTO:

Grazie. "Aliquote IMU 2020". In conseguenza l'approvazione del nuovo regolamento di cui al punto precedente dell'Ordine del Giorno occorre riapprovare anche le aliquote IMU che rimangono comunque quelle già confermate in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022. Si tratta comunque di un atto necessario. L'aliquota del 1 per mille prevista come TASI per immobili rurali e strumentali all'agricoltura viene confermata come IMU. Come dicevamo, diventa un'Imposta Unica e non due. grazie.

CONSIGLIERE VALLICELLI DANIELE:

Anche qui, brevissimamente, è una ri approvazione delle aliquote che avevamo già provato anche livello di preventivo. Noi, coerentemente con quello che abbiamo fatto nel preventivo, voteremo contrari perché pensiamo, non la voglio fare troppo lunga, ormai l'abbiamo detto tante volte, pensavamo che si dovesse fare qualcosa in più, uno sforzo in più per far sì che i cittadini pagassero un po' meno da questo punto di vista, ma come abbiamo detto anche l'altra volta, la partita è chiusa, ovviamente, è giusto che venga questo punto e noi comunque, appunto, come dicevo, coerentemente con quanto abbiamo fatto nel preventivo, voteremo contro. Per quanto riguarda il 2021, cioè il bilancio preventivo 2021, vedremo, perché qua, insomma non tira una bell'aria dal punto di vista economico, come ci siamo già detti, sia per le famiglie, sia per le imprese e ovviamente anche per gli Enti Pubblici, dove il Comune non è escluso. Grazie.

SINDACO PRESIDENTE:

Bene, procediamo allora alla votazione.

Chi vota a favore? Chi vota contro?

Risultato della votazione: Consiglieri presenti e votanti n.11. Voti a favore n.8. Voti contrari: n.3 (Orlati, Ferrini e Vallicelli). Astenuti: nessuno.

SINDACO PRESIDENTE:

Per l'immediata eseguibilità, chi vota a favore? Chi vota contro?

Risultato della votazione: Consiglieri presenti e votanti n.11. Voti a favore n.8. Voti contrari: n.3 (Orlati, Ferrini e Vallicelli). Astenuti: nessuno.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 04/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- **aliquota al 5 per mille** e relativa detrazione di € 200,00 per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze classificate in C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
- **aliquota al 9,40 per mille** per gli immobili classificati in categoria C/1 (Negozii e Botteghe);
- **aliquota al 10,40 per mille** per gli immobili classificati in categoria catastale D, con esclusione di quelli strumentali all'agricoltura, di cui aliquota 7,60 per mille riservata allo Stato, e aliquota 2,80 dovuta al Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole;
- **aliquota all'8,80 per mille** per i terreni agricoli non esenti e le aree fabbricabili;
- **aliquota al 10,40 per mille con riduzione del 50% della base imponibile** per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito da parenti in linea retta entro il primo grado a condizione che: la utilizzino come abitazione principale, il contratto sia registrato e che il comodante/proprietario dell'immobile possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a cui è riferita la decorrenza dell'agevolazione;

- **aliquota al 10,40 per mille con riduzione del 25% della base imponibile** per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- **aliquota al 10,40 per mille** per tutti gli altri immobili non compresi nelle categorie precedenti;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 04/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

- **Aliquota pari allo ZERO per mille** per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell'IMU;
- **Aliquota 1 per mille** per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D/10 strumentali all'agricoltura, esclusi dal pagamento dell'IMU;
- **Aliquota pari allo ZERO per mille** per tutti gli altri immobili;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del

comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Ritenuto pertanto necessario procedere ad approvare le aliquote della nuova IMU per l'anno 2020 in quanto, come chiarito nella richiamata Risoluzione, non è necessario per i Comuni attendere l'emanazione di alcun decreto del Ministero delle Finanze che approvi il prospetto delle aliquote;

Evidenziato che le aliquote proposte per l'anno 2020 mirano a garantire l'invarianza del gettito afferente l'imposta Municipale Propria e il Tributo per i Servizi Indivisibili applicati

nell'anno 2019 ed individuano le medesime fattispecie impositive soggette ad IMU e TASI nel medesimo anno 2019;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile dell'Area Economico-finanziaria, ai sensi dell'art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000, così come risulta dal fascicolo depositato presso l'ufficio di Segreteria;

Visto l'esito della votazione sopra riportato;

D E L I B E R A

A) per i motivi in premessa indicati di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- **aliquota al 5 per mille** e relativa detrazione di € 200,00 per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze classificate in C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
- **aliquota al 9,40 per mille** per gli immobili classificati in categoria C/1 (Negozzi e Botteghe);
- **aliquota al 10,40 per mille** per gli immobili classificati in categoria catastale D, con esclusione di quelli strumentali all'agricoltura, di cui aliquota 7,60 per mille riservata allo Stato, e aliquota 2,80 dovuta al Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole;
- **aliquota all'1,00 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale D/10;
- **aliquota all'8,80 per mille** per i terreni agricoli non esenti e le aree fabbricabili;
- **aliquota al 10,40 per mille con riduzione del 50% della base imponibile** per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito da parenti in linea retta entro il primo grado a condizione che: la utilizzino come abitazione principale, il contratto sia registrato e che il comodante/proprietario dell'immobile possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a cui è riferita la decorrenza dell'agevolazione;
- **aliquota al 10,40 per mille con riduzione del 25% della base imponibile** per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- **aliquota al 10,40 per mille** per tutti gli altri immobili non compresi nelle categorie precedenti;

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

C) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità e nei termini previsti dalla specifica normativa vigente.

e con successiva e separata votazione nell'esito sopra riportato,

DELIBERA

di dichiarare, stante l'urgenza di procedere in merito, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il presente verbale, da sottoporsi all'approvazione del Consiglio in una successiva seduta, viene così sottoscritto.

FIRMATO
Il Presidente
MARIANNA TONELLATO

FIRMATO
Il Segretario Comunale
DOTT.SSA SILVIA SANTATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005 e ss.mm.ii).